

numero			Bellinzona
1058	cl	0	4 marzo 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Alain Berset  
Consigliere federale  
Dipartimento federale dell'interno  
3003 Berna

e-mail: [gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch),  
[rrm@bag.admin.ch](mailto:rrm@bag.admin.ch)  
(pdf e word)

### Revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi: procedura di consultazione

Egregio signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 13 dicembre 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta per esprimere il nostro parere, formuliamo le seguenti osservazioni.

Le modifiche proposte all'interno del pacchetto di revisione riguardano principalmente l'Ordinanza sui biocidi (OBioc, rs 813.12) e mirano a mantenere l'equivalenza tecnica con il regolamento europeo sui biocidi, garantendo così quanto previsto dall'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). La revisione prevede per i biocidi l'introduzione di un identificatore unico di formula (UFI), analogamente a quanto avvenuto di recente nell'Ordinanza sui prodotti chimici. Viene inoltre proposta una semplificazione dell'omologazione nazionale transitoria ON.

A margine delle modifiche relative all'OBioc, vengono proposti degli adeguamenti minori dell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, rs 813.11), dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, rs 916.161) e dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim, rs 814.81).

### **Presa di posizione – modifiche poste in consultazione**

Alla luce di quanto descritto nel rapporto esplicativo – in particolare i risultati di uno studio, che ha evidenziato problemi con la corretta identificazione delle miscele pericolose in occasione di chiamate d'urgenza – lo scrivente Consiglio valuta come positiva l'introduzione di un UFI, da indicare per tutti i prodotti pericolosi. A prima vista, l'estensione dell'obbligo di etichettatura con l'UFI a determinati preparati destinati esclusivamente agli utilizzatori professionali può apparire come una misura poco proporzionata in rapporto agli scopi di protezione. D'altra parte, ne risulterà una maggiore chiarezza per i produttori e una migliore sistematicità d'uso in caso di necessità per tutti gli addetti ai lavori, in particolare quelli che operano in emergenza come gli enti di primo intervento e il centro di consulenza in emergenza Tox Info Suisse. Per raggiungere lo scopo, chiediamo che per i prodotti che figurano nel Registro dei prodotti chimici (RPC) dell'Organo federale comune di notifica venga assegnato il rispettivo UFI, fungendo al contempo da parametro di ricerca.

Esprimiamo invece delle perplessità sulle semplificazioni previste per l'omologazione transitoria ON dei biocidi. L'esperienza in questo campo ha infatti mostrato come, spesso, attraverso la procedura di omologazione sia necessario imporre delle limitazioni, senza le quali è prevedibile un peggioramento per la tutela della salute e dell'ambiente. Demandare tutte le valutazioni scientifiche approfondite alla procedura europea armonizzata, con delle tempistiche che non possono essere previste, non appare compatibile con l'elevato grado di protezione che viene richiesto nel nostro Paese per i prodotti che possono presentare delle criticità particolari. Per questo motivo, chiediamo che venga mantenuto il livello di protezione, attualmente garantito con le procedure ON in vigore.

Infine, non formuliamo particolari osservazioni sulle altre modifiche puntuali proposte per l'OPChim, l'OFP e l'ORRPChim, che trovano la nostra condivisione.

### **Osservazioni che esulano dalle modifiche poste in consultazione**

In relazione alle Ordinanze qui discusse, cogliamo l'occasione per richiamare la vostra attenzione su una criticità, che riteniamo rilevante per il nostro Cantone e le altre regioni svizzere di lingua italiana. Attualmente, le esigenze minime relative alla lingua dell'etichettatura di prodotti chimici sono regolate in maniera eterogenea dalle Ordinanze comprese nel campo di applicazione delle Legge federale sui prodotti chimici – OPChim, OBioc, OPF, ORRPChim e OCon in particolare. A titolo d'esempio, secondo l'art. 10 OPChim l'etichettatura deve essere formulata *in almeno due lingue ufficiali*, mentre l'art. 57 OPF richiede la redazione *in almeno due lingue ufficiali, di cui una deve essere la lingua ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto*. Queste differenze creano insicurezza, sia da parte dei responsabili per l'immissione sul mercato sia lungo la catena di distribuzione, fino al livello degli utilizzatori.

Chiediamo che i requisiti linguistici dell'etichettatura definiti nelle diverse Ordinanze citate vengano armonizzati, includendo la disposizione generale per cui sia necessaria in ogni caso la lingua ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto. Questo requisito è di fondamentale importanza per permettere agli utilizzatori, in particolare quelli privati, di comprendere le frasi di rischio e seguire i consigli di prudenza. Allo stato attuale, infatti, molti prodotti chimici presenti sul mercato svizzero sono etichettati esclusivamente nelle due lingue che rappresentano la maggioranza della popolazione svizzera, ovvero il tedesco e il francese. La rivendita di tali prodotti in Ticino e nelle altre regioni svizzere di lingua italiana implica un possibile minore livello di protezione per i cittadini italofoeni.

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere. Come richiesto, vi comunichiamo a riguardo la nostra persona di contatto (Nicola Solcà, tel. 091.814.29.06, [nicola.solca@ti.ch](mailto:nicola.solca@ti.ch)).

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch))
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Divisione dell'economia ([dfe-de@ti.ch](mailto:dfe-de@ti.ch))
- Divisione della salute pubblica ([dss-dsp@ti.ch](mailto:dss-dsp@ti.ch))
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Laboratorio cantonale ([dss-lc@ti.ch](mailto:dss-lc@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet